



INFORMATIVA

Con la presente siamo ad informarvi delle ultime novità pubblicate dalla Regione Veneto in merito alle assenze per malattia.

Nella giornata del 06/10/2020 è stata pubblicata una nota congiunta (vedasi allegato) dell'USR Veneto (prot. AOODRVE n. 17760 del 05-10-2020) e Regione del Veneto (prot. 423769/G.900.01.1 del 06-10-2020) dove vengono indicate le modalità per il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia.

Di seguito vi riportiamo in modo schematico le indicazioni attuative previste dalla Regione Veneto in merito alle modalità di rientro al servizio per l'infanzia in seguito ad assenza per malattia.

Caso n. 1 – Ritorno a scuola di un bambino sospetto e risultato positivo al test diagnostico Sars-Cov-2. Il rientro a scuola potrà avvenire con *l'attestato del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione* secondo i criteri vigenti.

Caso n. 2 – Ritorno a scuola di un bambino sospetto e risultato negativo al test diagnostico Sars-Cov-2. Il rientro a scuola potrà avvenire presentando *l'attestazione che il bambino può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 rilasciata dal medico curante o in alternativa con il referto di esito negativo del test diagnostico Sars-Cov-2* effettuato su indicazione del medico curante e rilasciato direttamente dal Servizio che lo ha effettuato.

Caso n. 3 – Rientro a scuola di un bambino dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per COVID-19. A seguito di assenza per sintomatologia per la quale il medico curante, sulla base della valutazione clinica, non abbia ritenuto necessario richiedere il test diagnostico Sars-Cov-2 (il soggetto non è sospetto per COVID-19), il medico curante concorda con la famiglia i tempi per la riammissione. In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per il rientro a scuola, **il bambino è riammesso con la normale giustificazione di assenza.**

Caso n. 4 – Rientro a scuola di un bambino per assenza per sintomatologia diversa da COVID-19 o per raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi. Per il rientro a scuola non sono previste certificazioni sanitarie, **il bambino è riammesso presentando la normale giustificazione di assenza.**



SCUOLA DELL'INFANZIA
Mons. Aldrighetti

Caso n. 5 – Ritorno a scuola di un bambino convivente o contatto stretto di una persona con infezione COVID-19. In questo caso la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite direttamente dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica. Il bambino rientrerà a scuola con un *Attestato rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)*. Si evidenzia inoltre che i contatti dei contatti di un caso confermato di COVID-19 non sono invece soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena.

Richiamo la vostra attenzione sui casi n. 3 e n. 4, dove **il rientro a scuola potrà avvenire solamente presentando una giustificazione di assenza** (situazione nuova per la scuola dell'infanzia).

Con l'eliminazione della presentazione dell'autocertificazione da parte dei genitori decade tutta la modulistica fino ad oggi utilizzata.

A tal fine abbiamo realizzato un modulo unico per giustificare l'assenza del bambino in modo da essere conforme a quanto previsto dalle linee guida pubblicate venerdì 02/10/2020.